



*Commissione Tributaria Regionale  
delle Marche*

**IL PRESIDENTE**

Visti gli artt. 83 del D.L. n. 18/17/3/2020, nonché 36 del D.L. 8/4/2020, n. 23;

Considerato che permangono le criticità legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19, per il che si rende necessario individuare apposite misure organizzative, onde ridurre – quanto più possibile – la presenza del personale nelle aule udienze, evitandola la comparizione delle stesse parti in causa, per la di loro tutela, del personale amministrativo che lavora nelle commissioni Tributarie, ma anche degli stessi Giudici che colà operano;

Considerato, pertanto, che occorre organizzare la trattazione delle udienze di questa Commissione Tributaria Regionale Marche, adottando linee guida vincolanti, conformemente al disposto di cui al comma 7 lett. d) dell'art. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18, applicabile anche ai procedimenti davanti alle Commissioni Tributarie, a norma del prefato comma 21, per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno;

Rilevato che, allo stato, la Commissione Tributaria Marche non è ancora dotata delle strumentazioni informatiche che consentano i collegamenti da remoto, così come previsto dalla lett. f), comma 7, del art. 83 del D.L. n. 18/2020, in epigrafe richiamato;

Ritenuto, conseguentemente che nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020, le udienze dovranno svolgersi esclusivamente mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020;

**DISPONE**


- 1) nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno prossimi, tutte le udienze fissate presso questa Commissione Tributaria Regionale Marche si svolgeranno con trattazione scritta;
- 2) la trattazione delle controversie in camera di consiglio avverrà secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 32 e 33 D.Lvo n. 546/1992;
- 3) non si terranno pubbliche udienze: la discussione, se richiesta, sarà sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; resta salva la possibilità della parte interessata di insistere per la discussione in pubblica udienza, nel qual caso il Collegio, valutate tutte le circostanze del caso concreto, potrà rinviare la trattazione della controversia a data successiva al 30 giugno 2020;

- 4) le istanze di sospensione ex art. 47 D.Lvo n. 546/1992 saranno trattate senza la comparizione delle parti, la cui audizione avverrà mediante scambio e deposito telematico, almeno due giorni liberi prima dell'udienza, di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; la successiva deliberazione sarà comunicata dalla Segreteria;
- 5) eventuali udienze per le quali sia prevista la presenza di persone diverse dalle parti e dai difensori saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Si comunichi.

Ancona, 23/04/2020

Il Presidente  
(Dot. Alfonso Lauro)



Stampato da COPIA